INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5-quater

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile

. E' autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Versione in vigore dal 12 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3
Capo	II — Fondo regionale di protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi/art-5-quater-assicurazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

per-la-responsabilita-civile-verso-terzi-a-favore-del